



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
III SEZIONE LAVORO

composta dai Magistrati:

Dott. Paolo Cocchia

Presidente

Dott. Maria Gabriella Marrocco

Consigliere relatore

Dott. Giovanni Boeri

Consigliere

all'udienza del 2 novembre 2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2488/2020 del Ruolo Generale Civile – Lavoro e
Previdenza

TRA

BELLIGOTTI CRISTINA

con l'Avv. S.M. Mancusi, giusta procura in atti

APPELLANTE

E

INPS

in persona del legale rappresentante pro-tempore, con l'Avv. P.L. Tomaselli, giusta procura in atti

APPELLATO

OGGETTO: Appello avverso la sentenza del Tribunale del lavoro di Roma n. 4318/2020,
pubblicata in data 8 luglio 2020 e non notificata.

CONCLUSIONI: Come dagli atti delle parti.



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l'originario ricorso ai sensi dell'art. 442 cpc Cristina Belligotti chiedeva di accertare il suo diritto alla pensione di vecchiaia con i benefici previsti dal D.Lgs. n. 503/1992 giusta la domanda amministrativa del 12 aprile 2019, con condanna dell'INPS a pagarle i ratei della prestazione maturati e maturandi.

Nel contraddittorio con l'INPS, con la sentenza in oggetto il Tribunale accertava la sussistenza del diritto della ricorrente dal gennaio 202, sul rilievo che, come accertato dal c.t.u. medico-legale, la Belligotti aveva maturato il requisito sanitario nel gennaio 2020 e che, tenuto conto della c.d. "finestra mobile" prevista dal D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010, la decorrenza della prestazione doveva essere posticipata di un anno. Il Tribunale regolava altresì le spese di lite compensandole per intero e ripartiva le spese di c.t.u. per metà a carico di ciascuna parte.

In data 15 settembre 2020 Cristina Belligotti depositava tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc e chiedeva che, in parziale riforma della sentenza, le spese del giudizio di primo grado fossero regolate a carico dell'INPS e liquidate nella misura di giustizia. A sostegno, lamentava la violazione e falsa applicazione dell'art. 111 della Costituzione in relazione all'art. 132, comma 2 n. 4 cpc e all'art. 445 bis cpc, nonché in relazione all'art. 92 cpc, in specie per avere il Tribunale motivato apparentemente sulla compensazione delle spese del giudizio di primo grado.

L'INPS depositava memoria di costituzione nel grado e resisteva all'appello.

All'udienza del 2 novembre 2022 la causa è stata decisa come in dispositivo.

L'appello è infondato.

Invero, osserva la Corte che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 91 e 92 cpc -nel testo novellato dalla L. n. 132/2014-, le spese del giudizio sono poste di regola a carico della parte soccombente, ma è consentito al Giudice di disporre la compensazione, anche parziale, nelle ipotesi di soccombenza reciproca delle parti o di assoluta novità della questione trattata ovvero di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti. In esito alla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, la compensazione è altresì ammessa in presenza di gravi ed eccezionali ragioni.

Secondo consolidati principi di diritto:

- l'esercizio del potere discrezionale, di compensare le spese di lite, è soggetto all'onere di motivazione, il cui assolvimento costituisce requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale e non è soddisfatto da motivazioni apparenti o di mero principio, perché dette tipologie di motivazione, in quanto ipoteticamente ricollegabili a qualsiasi procedimento, non consentono il necessario controllo di congruenza e legittimità



- dell'esercitato potere rispetto al caso di specie (v, ex aliis, Cass. n. 4360/2019, n. 22598/2018, n. 10042/2018, n. 9186/2018, n. 23940/2017, n. 22310/2017);
- si ha soccombenza reciproca non solo in caso di pluralità di domande -cumulative o contrapposte- delle quali talune siano accolte ed altre respinte, ma anche in caso di domanda unica, sia ove articolata in più capi accolti solo in parte, sia ove articolata in un unico capo, configurandosi in tale ultima eventualità una parzialità dell'accoglimento meramente quantitativa (Cass. n. 26565/2016 e giurisprudenza ivi citata);
 - la scelta di compensare in tutto o in parte le spese del giudizio non pone due diverse alternative fondate su presupposti distinti, come tali suscettibili di distinte motivazioni, ma rappresenta il margine (quantitativo) dell'esercizio del potere discrezionale riconosciuto al Giudice in caso di vittoria non piena della parte, con l'unico limite secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa (Cass. n. 25729/2021);
 - la domanda di riconoscimento della prestazione previdenziale o assistenziale ha come contenuto non il solo diritto, bensì la relativa decorrenza, sicché qualora la parte, in applicazione dell'art. 149 disp. att. cpc, ottenga il riconoscimento del diritto con una decorrenza posteriore a quella richiesta con la domanda non è integralmente vittoriosa, e il giudice può disporre la compensazione, anche integrale, delle spese per giusti motivi (Cass. n. 25729/2021);

Così delineato l'ambito normativo e giurisprudenziale entro il quale condurre la cognizione dei motivi di appello, osserva allora la Corte che il Tribunale ha compensato integralmente le spese del giudizio per la "parziale soccombenza" della Belligotti, riferita con ogni evidenza all'avvenuto accertamento del diritto alla prestazione previdenziale con decorrenza successiva alla domanda amministrativa.

La ratio decidendi, pertanto, riposa sul richiamo -ancorché sintetico- a una situazione processuale che la giurisprudenza di legittimità ascrive a pieno titolo all' art. 92 cpc e che viepiù risulta ascrivibile a tale fattispecie astratta se si considera che il diritto è insorto ben dopo la notifica del ricorso (e, per il vero, dopo la sentenza stessa. Si tenga invero conto che la prima udienza avanti al Tribunale era stata fissata al 15 gennaio 2020, che il requisito sanitario utile alla prestazione si è perfezionato a gennaio 2020 e che la c.d. "finestra" si è compiuta a gennaio 2021, dunque dopo la sentenza, che è stata pubblicata a luglio 2020).

Per completezza, osserva la Corte che è esente da censure anche la regolamentazione delle spese della c.t.u., poste dal Tribunale a carico di ciascuna parte in misura del 50%, considerato che è principio di diritto, ribadito anche di recente, quello secondo cui le spese della consulenza tecnica



rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex art. 91 e 92 cpc (cfr. Cass. n. 17739/2016).

La statuizione impugnata, pertanto, si sottrae alle censure sollevate.

L'appello va quindi respinto.

Le spese del giudizio di secondo grado seguono come di norma la soccombenza (art. 91 cpc. Si evidenzia, inoltre, che l'appellante ha dichiarato in calce al ricorso di appello di non versare nelle condizioni economiche rilevanti ai sensi dell'art. 152 att. cpc). Dette spese sono liquidate come in dispositivo ex D.M. n. 147/2022, tenuto conto:

- del valore della controversia, determinato secondo il principio del disputatum (il credito controverso nel giudizio di secondo grado corrisponde alle spese liquidabili in primo grado. La misura di dette spese è pari a € 2.886,00, così determinata ex D.M. n. 55/2014 e s.m. avuto riguardo: -al valore di quella causa, individuato ex art. 13 cpc; -ai minimi dello scaglione di riferimento, in assenza di specifici profili di novità e apprezzabile criticità nell'oggetto del contendere, tali da descrivere l'impegno professionale del procuratore della parte come maggiormente articolato e correlativamente da compensare; -a tutte le fasi compensabili, compresa la fase istruttoria, stante l'avvenuto espletamento della c.t.u. medico -legale);
- dei minimi dello scaglione di riferimento, per l'esiguità, quantitativa e qualitativa, delle questioni trattate;
- della non compensabilità della fase di trattazione, che è propria del rito ordinario ex art. 183 cpc, e della fase istruttoria, che non è stata svolta nel grado.

Infine, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, va dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.

PQM

Respinge l'appello.

Condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del secondo grado di giudizio, che liquida in € 962,00 oltre 15% spese generali, IVA e CPA se dovuti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della L. n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.

Roma, 2 novembre 2022



Il Consigliere Estensore
Dott. Maria Gabriella Marrocco

Il Presidente
Dott. Paolo Cocchia

